



COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO
dei servizi educativi per la
prima
infanzia

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 5 Aprile 2013

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - FINALITA'

ART. 3 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 4 - TITOLI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI EDUCATORE

ART. 5 - REQUISITI DI ONORABILITA' DEL PERSONALE

ART. 6 - ALBO DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI

CAPO II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

ART. 8 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONI DEGLI EDIFICI

ART. 9 - NIDO D'INFANZIA

ART. 10 - CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI

ART. 11 - CENTRO GIOCO EDUCATIVO

ART. 12 - NIDO DOMICILIARE

ART. 13 - NIDO AZIENDALE

CAPO III – ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE AI COSTI

ART.14 - BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

ART.15 - CRITERI E GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI

ART. 16 – FREQUENZA

ART. 17 – VIGILANZA SANITARIA

ART. 18 – RETTE

CAPO IV – AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

ART. 19 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

ART. 20 - INDIVIDUAZIONE GRUPPO TECNICO COMUNALE

ART. 21 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

ART. 22 - REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

ART. 23 - DISCIPLINA DELL'ACCREDITAMENTO

CAPO V – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 24 - VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 26.07.2002 n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» e al Regolamento Regionale 8.08.2003 n. 47 Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n.32 e ss. modifiche, disciplina il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Pescia in un sistema pubblico integrato.

Il sistema pubblico integrato dell'offerta di servizi educativi per l'infanzia del territorio comunale si compone dei servizi pubblici, anche associati, privati e privati sociali autorizzati e accreditati. Per tutto quanto non disciplinato dalle normative nazionali, regionali e dal presente regolamento si rimanda al Regolamento dei Servizi Educativi 0-6 anni del territorio provinciale dei Comuni della Provincia di Pistoia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 12/02/2010.

ART. 2

FINALITA'

I servizi per la prima infanzia del Comune di Pescia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei minori come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le famiglie riconosciute come coprotagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra padri e madri. Nel loro funzionamento, questi servizi educativi promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia. I servizi educativi sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di un'aggiornata cultura dell'infanzia.

ART. 3

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Presso i servizi educativi per l'infanzia sono garantite le forme di partecipazione, e i relativi eventuali organismi di partecipazione previsti dalla regolamentazione vigente. La partecipazione delle famiglie si attua mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale inerenti le attività stesse, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa compartecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.

ART. 4

TITOLI PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI EDUCATORE

Per l'esercizio della funzione di educatore presso i servizi educativi per la prima infanzia è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a. diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall'istituto tecnico femminile;
- b. diploma di maturità magistrale rilasciato dall'istituto magistrale;
- c. diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;
- d. diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- e. diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall'istituto professionale di stato per assistente all'infanzia;
- f. diploma di maestra d'asilo;
- g. diploma di operatore dei servizi sociali;
- h. diploma di tecnico dei servizi sociali;
- i. titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
- j. master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;
- k. attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo professionale attinente ai servizi per la prima infanzia;
- l. titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge.

ART. 5

REQUISITI DI ONORABILITA' DEL PERSONALE

Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro

II, titoli IX, XI, XII, e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione. Costituisce, altresì, requisito per l'esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 350 e seguenti del Codice Civile, che disciplinano l'ufficio della tutela.

ART. 6

ALBO DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI

Il Comune può istituire (anche in forma associata) l'Albo Comunale (o Zonale) degli Educatori Domiciliari.

Costituiscono requisiti per l'iscrizione da parte delle persone fisiche:

- a. i requisiti già indicati negli articoli 4 e 5 del presente Regolamento;
- b. la documentata partecipazione ad esperienze di formazione e aggiornamento inerenti la professione di educatore d'infanzia per un ammontare minimo di 60 ore all'anno;
- c. la documentata effettuazione di un tirocinio minimo di 1 mese o di 150 ore presso un servizio educativo per l'infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta.

L'iscrizione all'Albo ha validità di tre anni ed è rinnovabile se subordinata a percorsi certificati di formazione, inerenti la professione di educatore di infanzia, per un ammontare minimo di 30 ore.

Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo, di cui al precedente comma da parte di società, associazioni e imprese cooperative:

- a. il possesso da parte degli operatori di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per la professione di "educatore della prima infanzia";
- b. la documentazione da parte del soggetto di una esperienza almeno annuale di gestione di servizi educativi per la prima infanzia;
- c. la nomina da parte del soggetto richiedente di un legale rappresentante.

L'iscrizione ha durata annuale e il suo rinnovo è disposto previa verifica dei requisiti di cui ai commi precedenti.

CAPO II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

ART. 7

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

I servizi educativi per la prima infanzia sono classificati in:

- a. nido d'infanzia;
- b. servizi integrativi, articolati nel modo seguente:
 - 1. centro dei bambini e dei genitori;
 - 2. centro gioco educativo;
 - 3. nido domiciliare;
- c. nido aziendale.

ART. 8

CARATTERISTICHE E DESTINAZIONI DEGLI EDIFICI

Per le caratteristiche degli edifici in cui sono svolti servizi educativi per la prima infanzia, si rimanda a quanto disciplinato nell'art.9 del Regolamento d'attuazione 47/R/2003 della Legge regionale n.32/2002.

ART. 9

NIDO D'INFANZIA

Il nido d'infanzia è un servizio a carattere educativo per la prima infanzia ed è rivolto a bambini in età compresa tra tre mesi e tre anni.

Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure diverse da quelle parentali , con specifica competenza professionale.

Nel nido d'infanzia in cui siano frequentanti bambini disabili è assicurata la presenza di personale aggiuntivo, secondo le modalità e le indicazioni previste dall'Accordo di Programma sull'inserimento dei bambini in condizione di disabilità della Provincia di Pistoia.

Gli spazi interni del nido d'infanzia sono costituiti da:

- a. servizi generali;
- b. cucina interna dedicata alla preparazione del pasto per i bambini fino al primo anno di età, oppure, ove il nido accolga solo bambini di età superiore all'anno, apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni;
- c. spazi riservati ai bambini;
- d. spazi riservati agli adulti (personale del nido e genitori).

Nel caso in cui il nido d'infanzia sia aggregato ad altri servizi educativi o scolastici possono essere utilizzati i servizi di mensa di questi ultimi, solo se in grado di provvedere alla preparazione di specifico menu giornaliero, fermo restando che per i bambini fino al primo anno di età il pasto deve essere necessariamente preparato all'interno del nido d'infanzia.

Gli spazi riservati ai bambini devono assolvere alle seguenti funzioni:

- a. gioco;
- b. pranzo;
- c. riposo;
- d. cambio e servizi igienici.

Tutti gli spazi destinati ai bambini devono essere predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno non occasionale dei bambini in attività di piccolo gruppo.

Gli spazi riservati agli adulti consistono in:

- a. zona per i colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b. spogliatoi,
- c. servizi igienici.

La superficie degli spazi esterni del nido di infanzia non deve essere inferiore allo spazio complessivamente destinato ai bambini all'interno della struttura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il nido d'infanzia deve possedere una dimensione non inferiore a 6 metri quadrati moltiplicati per il numero dei bambini frequentanti, riducibili a 4 mq nel caso in cui vi siano spazi multifunzionali. Per gli spazi da considerare ai fini del calcolo delle suddette proporzioni si rimanda a quanto indicato nell'art. 15 commi 6 e 7 del d.p.g.r. 47/R/2003.

La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti, calcolati con riferimento alla media delle presenze del mese di massima frequenza.

Il periodo di apertura annuale del nido d'infanzia non è inferiore a quarantadue settimane, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

Il Comune definisce l'orario di apertura e di chiusura dei servizi, tenendo conto degli orari lavorativi della popolazione residente, utente o potenziale utente del servizio medesimo.

L'orario di apertura del nido d'infanzia è compreso fra sei e un massimo di undici ore giornaliere ed al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

La proporzione fra educatrici e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un'educatrice ogni sei bambini (1/6), calcolato sulla media delle presenze del mese di massima frequenza ai sensi dell' art. 15 comma 2 del d.p.g.r. 47/R/2003. Qualora nel nido d'infanzia risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione è di un'educatrice ogni nove bambini (1/9), calcolati ai sensi dell' art. 15 comma 2 del d.p.g.r. 47/R/2003.

ART. 10

CENTRO DEI BAMBINI E DEI GENITORI

Il centro dei bambini e dei genitori è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni, organizzato secondo il criterio della flessibilità. Il centro prevede la fruizione continuativa del servizio da parte di bambini accompagnati da un genitore o da altro adulto accompagnatore.

Gli spazi interni del centro dei bambini e dei genitori sono costituiti da:

- a. Servizi generali;
- b. Cucina per la preparazione del pasto all'interno del centro o apposito locale per la suddivisione del cibo in porzioni; la preparazione del pasto all'interno del centro è obbligatoria per i bambini fino al primo anno di età;
- c. Spazi riservati ai bambini;
- d. Spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori.

Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a. gioco;
- b. riposo;
- c. cambio e servizi igienici

Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'attività di piccolo gruppo.

Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori o adulti accompagnatori consistono in:

- a. zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e in gruppo;
- b. spogliatoi;
- c. servizi igienici

La superficie degli spazi esterni del centro dei bambini e dei genitori non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura di cui sopra.

Nel centro dei bambini e dei genitori, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

Il centro dei bambini e dei genitori deve possedere una dimensione non inferiore a 5 metri quadrati moltiplicati per il numero dei bambini frequentanti. Per gli spazi da considerare ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino si rimanda a quanto indicato nell'art.15 comma 2 del d.p.g.r. 47/R/2003.

La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati.

Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti

contemporaneamente.

L'orario di apertura è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate.

La proporzione fra educatori e bambini non è inferiore a un educatore ogni nove bambini calcolati sulla media delle presenze del mese di massima frequenza (1/9), calcolati ai sensi dell' art. 15 comma 2 del d.p.g.r. 47/R/2003.

Nel centro dei bambini e dei genitori in cui risultino iscritti solamente bambini di età non inferiore a diciotto mesi, la proporzione non è inferiore a un educatore ogni dodici bambini calcolati sulla media delle presenze del mese di massima frequenza (1/12), ai sensi dell' art. 15 comma 2 del d.p.g.r. 47/R/2003.

Quando il consolidamento della collaborazione tra educatori ed adulti accompagnatori lo consenta, nelle fasi di costante e attiva partecipazione degli adulti accompagnatori alle attività di gioco, la presenza degli educatori può essere ridotta al numero di uno ogni venti bambini (1/20), calcolati ai sensi dell' art. 15 comma 2 del d.p.g.r. 47/R/2003.

ART. 11

CENTRO GIOCO EDUCATIVO

Il centro gioco educativo è servizio a carattere educativo e ludico, rivolto a bambini in età compresa fra diciotto mesi e tre anni, con turni organizzati secondo criteri di massima flessibilità.

Il centro prevede fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata o nella settimana, anche senza la presenza dei genitori.

Nel centro non si effettua il riposo pomeridiano.

Gli spazi interni del centro gioco educativo sono costituiti da:

- a. Servizi generali;
- b. Apposito locale per la eventuale consumazione dei pasti;
- c. Spazi riservati ai bambini;
- d. Spazi riservati al personale del centro e ai genitori.

Gli spazi riservati ai bambini assolvono alle seguenti funzioni:

- a. gioco;
- b. cambio e servizi igienici
- c. pranzo

Le aree gioco e pranzo possono essere multifunzionali. In tal caso il centro deve essere dotato di un locale dedicato al mantenimento, riscaldamento, conservazione e porzionamento degli alimenti.

Gli spazi riservati ai bambini sono predisposti in modo da favorire il loro uso autonomo e l'impegno dei bambini in attività di piccolo gruppo.

Gli spazi riservati al personale del centro e ai genitori consistono in:

- a. zona per colloqui, riunioni e lavoro individuale e di gruppo;
- b. spogliatoi;
- c. servizi igienici

La superficie degli spazi esterni del centro gioco educativo non è inferiore allo spazio complessivamente riservato ai bambini all'interno della struttura.

Nel centro gioco educativo, il limite numerico dei bambini la cui frequenza si realizzi contemporaneamente è cinquanta.

Il centro gioco educativo deve possedere una dimensione non inferiore a 4 metri quadrati moltiplicati per il numero dei bambini frequentanti, calcolati sulla media delle presenze del mese di massima frequenza.

Gli spazi considerati ai fini del calcolo della proporzione fra spazio e bambino sono quelli destinati alle attività di gioco e pranzo.

La dimensione dei servizi igienici e delle relative zone cambio non può essere inferiore a 8 metri quadrati.

Il numero delle zone cambio varia da uno a tre in proporzione al numero dei bambini frequentanti contemporaneamente.

L'orario di apertura è compreso fra tre e undici ore giornaliere. Al suo interno sono previste forme di frequenza saltuarie o temporanee.

La proporzione fra educatori e bambini non è inferiore a un educatore ogni nove bambini calcolati sulla media delle presenze del mese di massima frequenza (1/9).

La permanenza giornaliera del bambino nel centro gioco educativo non è inferiore a tre ore.

ART. 12

NIDO DOMICILIARE

Il Comune, su richiesta del soggetto ospitante, autorizza il nido presso l'abitazione della famiglia o presso altra abitazione ubicata nello stesso immobile e il nido presso l'abitazione dell'educatore o presso altra abitazione di cui l'educatore ha la disponibilità.

Il nido domiciliare si realizza in locali di civile abitazione organizzati, durante l'orario del servizio, in modo funzionalmente autonomo e distinto dal resto dell'abitazione.

Il servizio può essere attivato solo con la presenza di un numero di cinque bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni ad ha le caratteristiche di stabilità e continuità.

Lo spazio minimo disponibile per i bambini, escluse le zone di servizio, non può essere inferiore a venti metri quadrati.

Il Comune verifica la conformità del servizio ai requisiti di cui sopra e istituisce, aggiorna e pubblicizza l'elenco degli educatori idonei a svolgere il servizio dei nidi domiciliari.

Il nido domiciliare è svolto da educatori in possesso dei requisiti indicati agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, iscritti all'Albo di cui all'art.6.

ART. 13

NIDO AZIENDALE

Il nido aziendale è un servizio educativo per la prima infanzia, collocato nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, rivolto a bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni.

Lo spazio del nido aziendale è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato.

La ricettività minima e massima del nido aziendale è compresa tra 19 e 50 bambini frequentanti.

Il nido aziendale può essere costituito:

- a. in locali interni ad aziende pubbliche e private;
- b. presso strutture direttamente pertinenti o nelle immediate vicinanze alle aziende stesse;

I nidi aziendali possono essere realizzati:

- a. all'interno di locali o strutture già esistenti;
- b. all'interno di locali o strutture di nuova costruzione;

Nel caso di cui al comma a) si rimanda a quanto disciplinato dal d.p.g.r. 47/R/2003 all'art.26 ter.

Nel caso di cui al comma b) il nido aziendale deve presentare le medesime caratteristiche previste per il nido d'infanzia di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Il nido aziendale garantisce una riserva di posti non inferiore al 10% e non superiore al 45% della ricettività per gli utenti residenti del Comune.

Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore fino al passaggio alle scuole dell'infanzia.

Gli educatori devono essere in possesso dei requisiti indicati negli articoli 4 e 5.

CAPO III – ACCESSO, FREQUENZA E PARTECIPAZIONE AI COSTI

ART.14

BANDI PUBBLICI E DOMANDE DI ISCRIZIONE

Il Comune promuove e coordina lo sviluppo delle forme di pubblicità e trasparenza delle procedure di ammissione ai servizi educativi di prima infanzia dando pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi adeguatamente pubblicizzati.

I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri per l'accesso.

Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando moduli unici nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste. I moduli sono disponibili presso l'Ufficio Servizi Scolastici e sono scaricabili dal sito internet ufficiale del Comune.

Le domande di iscrizione devono pervenire al Comune di Pescia entro periodo temporale che verrà fissato annualmente, dandone pubblicizzazione attraverso sito comunale, organo di stampa, comunicati.

ART.15

CRITERI E GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI

Possono essere ammessi alla frequenza dei servizi educativi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta:

1. Tutti i minori, in età compresa **tra tre mesi e tre anni**, residenti nel comune ove ha sede il servizio/struttura;
2. secondariamente i minori, in età compresa tra tre mesi e tre anni, degli altri comuni della zona (per i quali saranno predisposte specifiche graduatorie secondo i criteri meglio specificati di seguito) a fronte del **pagamento del costo integrale del servizio**; *(L'ammissione di bambini non residenti nel Comune è possibile solo in caso di disponibilità di posti, una volta esaurita la lista dei residenti nel Comune di Pescia, e sempre con il pagamento del costo integrale del servizio).*

Per i minori che entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione compiranno 36 mesi (e che quindi possono presentare domanda alla scuola dell'infanzia come anticipatori), verrà predisposta una specifica graduatoria. L'ammissione all'asilo nido comunale di questi bambini sarà possibile solo in caso di disponibilità di posti, una volta esaurita la graduatoria principale (ovvero "tutti i minori, in età compresa **tra tre mesi e tre anni**, residenti nel comune ove ha sede il servizio/struttura," che compiranno 36 mesi nell'anno successivo a quello di iscrizione).

Qualora il numero delle domande di iscrizione ai servizi educativi, inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, superi il numero dei posti disponibili, il soggetto gestore predispone, garantendo la trasparenza della procedura, una apposita graduatoria di accesso, che rispetti i seguenti criteri e relativi punteggi:

a. portatori di handicap

PUNTI 40

- b. familiari conviventi portatori di handicap** PUNTI 20
- c. situazione di disagio sociale della famiglia (certificata Asl)** Ammissione Prioritaria
- d. nucleo familiare monoparentale** PUNTI 15
- e. presenza nel nucleo familiare di figli minori al di sotto dei 14 anni** (ad esclusione del bambino per cui si richiede il servizio) CIASCUNO PUNTI 2

*Per **minore residente** si intende il bambino residente - o trasferito nel territorio comunale – con l'intero nucleo familiare (non singolarmente).*

*Si considera **nucleo familiare** anche quello composto da un solo genitore.*

*Per **minore residente** si intende anche, nel caso di trasferimento nel Comune di Pescia, il solo bambino qualora questo entri nel nucleo familiare dell'esercente la potestà genitoriale.*

f. SITUAZIONE LAVORATIVA:

- 1) entrambi con orario di lavoro costantemente superiore alle 6 ore giornaliere (ovvero un solo genitore in caso di nucleo monoparentale) PUNTI 40
- 2) un genitore con orario di lavoro costantemente superiore alle 6 ore giornaliere, l'altro con orario di lavoro non costantemente superiore alle 6 ore giornaliere PUNTI 30
- 3) entrambi con orario di lavoro non costantemente superiore alle 6 ore giornaliere PUNTI 26
- 4) un genitore a tempo pieno, l'altro part-time PUNTI 20

g. mancanza di nonni residenti nel Comune, in pensione o in grado di poter accudire il bambino (dimostrabile da idonea certificazione medica) PUNTI 5

h. valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito alla famiglia anagrafica con soglie che verranno definite con apposito atto di GM MAX PUNTI 10 MIN PUNTI 3

i. fratello/sorella frequentante il servizio PUNTI 5

m. fratello/sorella gemelli PUNTI 5

Qualora si raggiungesse una parità di punteggio, e solo in quel caso, secondo quanto disciplinato in precedenza, sarà data prevalenza al criterio cronologico di iscrizione, da intendersi come data di presentazione della domanda, adeguatamente documentata.

Il criteri e le graduatorie di accesso ai servizi, così come disciplinati dal presente articolo, dovranno essere applicati anche da eventuali soggetti gestori dei servizi educativi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

Il Comune è tenuto a garantire le ammissioni straordinarie in qualsiasi momento dell'anno se segnalate e certificate da Istituzioni Competenti, anche se determina condizioni di momentaneo soprannumero, con immediata informativa alle OO.SS., per concertare, se necessario, una nuova organizzazione di lavoro.

I bambini già frequentanti un servizio educativo di prima infanzia o un centro gioco educativo nell'anno scolastico precedente si ritengono automaticamente iscritti all'anno successivo, salvo revoca scritta da parte dei genitori.

La graduatoria di accesso sarà valida fino alla scadenza dell'anno educativo per cui è stata presentata la domanda di iscrizione.

La domanda dovrà quindi essere ripresentata l'anno successivo per poter avere diritto all'inserimento nella nuova graduatoria.

La rinuncia espressa della famiglia all'inserimento nel servizio educativo di prima infanzia del bambino inserito in graduatoria determina la cancellazione dello stesso dalla graduatoria di accesso.

ART. 16

FREQUENZA

La frequenza dei bambini alle opportunità offerte dai servizi disciplinati dal presente Regolamento, deve avere carattere di continuità per garantire il raggiungimento delle finalità educative.

La famiglia è tenuta ad assicurare che il bambino frequenti in buone condizioni psicofisiche, anche al rientro da un'assenza per motivi di salute, al fine di garantire a tutti i bambini una partecipazione proficua e condivisa all'esperienza educativa.

Qualora venga riscontrato ad un bambino, durante la permanenza al nido o al centro gioco educativo, uno stato di alterazione febbrile o situazione di malessere evidente (vomito, diarrea, ecc.), le educatrici contattano, nell'immediato, i genitori che provvedono al ritiro del bambino dalla struttura.

I servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Pescia garantiscono:

- a. La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo,
- b. La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
- c. Forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
- d. Nei nidi d'infanzia, le ammissioni di bambini si realizzano, nel mese di settembre; nel caso di posti liberi, di norma, si provvede, scorrendo la graduatoria, alla immediata sostituzione; il termine massimo per le sostituzioni è fissato al 31 marzo di ogni anno ad esclusione delle situazioni di cui all'art.15.

Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.

Il progetto organizzativo dei servizi educativi per l'infanzia e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in essi presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono tenute a favorire la frequenza dei bambini in modo da garantire ai bambini il massimo beneficio dall'esperienza, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate, oltre 40 giorni, può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento fermo restando l'obbligo di cui all'art.18.

In caso di rinuncia al posto nel servizio educativo, successiva al 31 marzo di ogni anno, il soggetto gestore stabilisce il pagamento della retta, salvo casi particolari, come da art. 18 comma 7 del presente regolamento. Nei nidi d'infanzia, la frequenza dei bambini che, all'inizio dell'anno educativo, non hanno i requisiti di età per frequentare la scuola dell'infanzia prosegue fino alla conclusione dell'anno scolastico.

ART. 17

VIGILANZA SANITARIA

1. La vigilanza sanitaria e' assicurata dalla A.S.L. competente per territorio.
2. Le insegnanti non devono e non possono somministrare alcun tipo di medicinale ai bambini ivi compresi: vitamine, disinfettanti intestinali, gocce nasali, integratorie stimolanti alimentari.
3. Nei servizi educativi non possono essere consumati dai bambini gli alimenti preparati in casa (disposizione A.S.L.). Qualora il progetto educativo comprenda incontri e/o occasioni di convivialità, con i genitori presenti, dove si preveda di mangiare insieme, i cibi potranno essere anche preparati in casa purché i genitori diano il loro consenso. Si farà presente che i cibi offerti dovranno essere a minor rischio igienico possibile e pertanto sarà opportuno evitare di portare cibi contenenti creme (tiramisù, salse) che sono facilmente deteriorabili. I genitori firmeranno in anticipo, sull'iniziativa proposta, il modello di consenso e di presa visione delle presenti indicazioni.

ART. 18

RETTE

1. Il Comune stabilisce annualmente, tramite proprio atto, le rette per i servizi erogati ai cittadini residenti e non residenti.
2. La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio in maniera differenziata a seconda della tipologia e della fascia oraria prescelte. Le rette verranno assegnate in base alla condizione economica effettiva dei nuclei familiari definita attraverso l' I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente). Laddove la dichiarazione ISEE non venga presentata, l'ufficio provvederà ad applicare la tariffa più elevata riferita alla tipologia di servizio.
3. Il Comune stabilisce la possibilità di concedere esoneri e semiesoneri dal pagamento della retta da parte degli utenti, che ne abbiano fatto apposita richiesta, e in possesso dei requisiti specifici legati

alla condizione economica effettiva dei nuclei familiari definita attraverso l' I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

4. L'Ufficio Servizi educativi provvede alla concessione degli esoneri, totali o parziali, dal pagamento della retta mensile per le famiglie in documentate condizioni di bisogno, secondo i criteri stabiliti Giunta Comunale con apposito atto, sulla base della normativa vigente, (D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni), con applicazione di fasce di I.S.E.E. e di percentuali di esonero differenziate.
5. Sulle dichiarazioni rese e sottoscritte e/o documentazione prodotta verranno successivamente effettuati controlli a campione per verificarne la veridicità, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 403/98.
6. Alla condizione di prolungata morosità il soggetto gestore può unilateralmente sospendere l'erogazione del servizio.
7. I criteri di determinazione delle rette possono prevedere meccanismi di temporanea riduzione della retta per ridotta frequenza solo se accompagnata da certificazione medica, o altra documentazione attestante situazioni di comprovata necessità, che verrà valutata dall'ufficio competente.

I giorni di assenza per malattia sono così regolamentati:

a) fino a cinque giorni di assenza. Il genitore dovrà provvedere a consegnare alle Educatrici della sezione di riferimento un'autocertificazione indicante il periodo e il motivo dell'assenza. In questo caso non è previsto alcun abbattimento della retta mensile.

b) da sei a quattordici giorni di assenza. Il genitore dovrà provvedere a consegnare alle Educatrici della sezione di riferimento il certificato di guarigione rilasciato dal pediatra senza il quale il bambino non potrà essere riaccolto. In questo caso non è previsto alcun abbattimento della retta mensile.

c) oltre quindici giorni di assenza. Il genitore dovrà provvedere a consegnare, agli Uffici competenti, il certificato medico rilasciato dal pediatra indicante il periodo di assenza del bambino. Tale certificato dovrà essere obbligatoriamente consegnato dalla decorrenza del periodo di malattia. Al momento della riammissione al Nido, invece, i genitori dovranno, obbligatoriamente, consegnare alle Educatrici della sezione di riferimento il certificato di riammissione senza il quale il bambino non potrà essere riaccolto. In questo caso è previsto l'abbattimento della retta mensile pari a:

- assenze per malattia continuative e certificate superiori a gg. 30 abbattimento del 50%
- assenze per malattia continuative e certificate da 20 a 30 gg abbattimento del 30%
- assenze per malattia continuative e certificate da 15 a 20 gg. abbattimento del 25%.

Nel caso di assenze per motivi familiari (viaggi all'Estero, prolungamento delle vacanze, ecc.), queste dovranno essere comunicate preventivamente e obbligatoriamente tramite autocertificazione alle Educatrici della sezione di riferimento. In questo caso non è previsto alcun abbattimento della retta mensile.

Per assenze prolungate e/o ingiustificate, oltre 40 giorni, l'Ufficio competente valuterà, previa

comunicazione scritta, la possibilità di non concedere più il servizio. In tal caso il posto resosi disponibile sarà assegnato al primo bambino in lista d'attesa. Nella nuova assegnazione si terrà conto delle modalità previste dal regolamento.

La retta per i mesi in cui sono previsti lunghi periodi di festività (vacanze di Natale, vacanze di Pasqua, ecc.) rimane invariata.

CAPO IV – AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

ART. 19

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Tutte le tipologie di servizi educativi per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati e pubblici diversi dai comuni sono soggette all'autorizzazione al funzionamento indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.

I servizi educativi per la prima infanzia devono possedere i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti nel Titolo III, Capo I del Regolamento d'attuazione n.47/2003 della Legge Regionale n.32/2002.

ART. 20

INDIVIDUAZIONE GRUPPO TECNICO COMUNALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 "Autorizzazione al Funzionamento" comma 5 del Regolamento dei servizi educativi 0-6 anni del territorio provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 12/02/2010 è individuato il seguente gruppo tecnico comunale così composto:

- Presidente: dirigente nel cui centro di responsabilità ricade l' Unità Operativa Pubblica Istruzione
- Membro: funzionario amministrativo della suddetta Unità Operativa;
- Membro: funzionario della A.O. Attività Produttive;
- Membro: funzionario tecnico del Servizio Tecnico;
- Membro: esperto in materie psico-pedagogiche.

ART. 21

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal Comune entro 60 giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti pubblici e privati.

Il Comune ai fini del rilascio dell'autorizzazione verifica:

- a. il progetto educativo;
- b. i requisiti tecnico-strutturali e di qualità previsti dal Titolo III, Capo I del Regolamento d'attuazione n.47/2003 della Legge Regionale n.32/2002;
- c. l'applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
- d. il possesso della certificazione di conformità degli impianti alle norme di legge;
- e. i requisiti soggettivi dell'educatore.

L'autorizzazione è sottoposta a revoca o decadenza qualora:

- a. sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
- b. il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati al Comune per il sistema informativo regionale di cui all'art. 29 del Regolamento d'attuazione n.47/2003 della Legge Regionale n.32/2002;
- c. Il soggetto gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi.

I soggetti autorizzati sono tenuti a comunicare al Comune tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.

I soggetti autorizzati inviano al Comune, con periodicità triennale, una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al Comune.

ART. 22

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

I servizi educativi per i quali è richiesto l'accreditamento possiedono i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento.

I soggetti richiedenti l'accreditamento assicurano altresì:

- a. la conformità ai requisiti di qualità;
- b. la periodica attività di formazione e aggiornamento dei propri educatori;
- c. l'utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni;
- d. l'ammissione al servizio di bambini disabili o in condizioni di svantaggio sociale o economico;
- e. l'esistenza di posti riservati alle emergenze.

L'accreditamento è requisito necessario per l'accesso ai contributi erogati dalla Regione Toscana.

ART. 23

DISCIPLINA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda presentata da soggetti autorizzati.

Per i servizi di nuova realizzazione che richiedono l'autorizzazione al funzionamento contestualmente all'accreditamento, il termine è sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

L'accreditamento è sottoposto a revoca qualora il soggetto accreditato non rispetti i requisiti previsti dall'art. 21 del presente regolamento.

I soggetti accreditati inviano, con periodicità triennale una dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già comunicate al Comune.

Il Comune può stipulare convenzioni solo con i servizi pubblici e privati accreditati presenti nel proprio territorio, che ne fanno richiesta.

CAPO V – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 24

VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per l'infanzia per accertare la permanenza dei requisiti dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Nel caso in cui accerti il venir meno di uno o più requisiti per l'autorizzazione o per l'accreditamento, assegna al soggetto gestore un termine per l'adeguamento. Decorso inutilmente il termine assegnato il Comune procede alla revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento dispone la cessazione del servizio.

ART. 25

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le modalità previste nel vigente statuto comunale. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le previgenti disposizioni regolamentari in materia e nello specifico il

"Regolamento Comunale Asilo nido" approvato con atto del Consiglio Comunale n.98 del 02/06/1992
modificato con atto del Consiglio Comunale n. 56 del 27/06/1994